



COMUNE DI PONTE SAN NICOLÒ

PROVINCIA DI PADOVA

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DI CONSIGLIO COMUNALE N. 54 del 21-12-2023

Sessione Ordinaria - Seduta Pubblica di Prima Convocazione

Oggetto:
APPROVAZIONE ALIQUOTE IMU - ANNO 2024.

L'anno **duemilaventitre** addì **ventuno** del mese di **dicembre** alle ore **17:30** nella sala delle adunanze Sala Civica Unione Europea, previa convocazione con avvisi scritti notificati ai sensi di legge, si è riunito il Consiglio Comunale. Partecipa alla seduta il SEGRETARIO GENERALE TRIVELLATO SANDRA.

Il Sig. SCHIAVON MARTINO, nella sua qualità di SINDACO assume la presidenza e, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta e chiama all'ufficio di scrutatori i Signori:

RINUNCINI ENRICO

GASPARIN ALESSIA

ORLANDO CARMELO

Alla trattazione del presente argomento iscritto all'ordine del giorno sono presenti i Signori:

SCHIAVON MARTINO	Presente
RINUNCINI ENRICO	Presente
RAVAZZOLO EMY	Assente
NARDO ROBERTO	Presente
ZOPPELLO CATIA	Presente
ZIGLIO ALESSIA	Presente
DE BONI GABRIELE	Presente
GASPARIN ALESSIA	Presente
BASSAN ALESSANDRO	Presente
NARIUZZI ANASTASIA	Assente
PEGORARO NICOLO'	Presente
ORLANDO CARMELO	Presente
SCHIAVON MARCO	Presente
FORSIN FRANCESCO	Presente
RENNA FILIPPA	Presente
VOLPIN LEONARDO	Presente
SALMASO LAURA	Presente

Presenti 15 Assenti 2

Verbale letto, approvato e firmato digitalmente, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

IL PRESIDENTE
SCHIAVON MARTINO

IL SEGRETARIO GENERALE
TRIVELLATO SANDRA

Il SINDACO introduce l'argomento e pone subito in votazione il punto n. 2 all'O.d.G.

Il verbale del dibattito riguardante tutti gli argomenti relativi al Bilancio di Previsione 2024-2026, punti dal n. 1 al n. 9 dell'Ordine del Giorno e quindi comprensivo anche del presente, è riportato in calce alla deliberazione consiliare n. 53 del 21.12.2023.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la proposta di deliberazione presentata dall'Assessore al Bilancio;

Premesso che:

- l'Imposta Municipale propria (IMU) è disciplinata dalle disposizioni di cui ai commi da 739 a 783 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 17 del 29.07.2020, è stato approvato il Regolamento comunale dell'Imposta Municipale propria (IMU) come prevista dall'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160;
- i commi da 748 a 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160 prevedono le aliquote applicabili relativamente alla nuova IMU suddividendole per tipologie specifiche;
- la norma richiamata ha assoggettato all'IMU tutti gli immobili situati nel territorio comunale, ad esclusione di quelli espressamente esentati dalla normativa di riferimento;
- gli stessi commi 748, 752, 753 e 754 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 prevedono esplicitamente che le aliquote per abitazione principale, terreni agricoli, immobili produttivi e altri immobili debbano essere decise con deliberazione del Consiglio Comunale, individuando, conseguentemente, una competenza generale del Consiglio Comunale in materia di aliquote;

Considerato che la Legge n. 160/2019 dispone, all'articolo 1:

- al comma 748, che l'aliquota di base per l'abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e per le relative pertinenze è pari allo 0,5 per cento e il Comune, con deliberazione del Consiglio Comunale, può aumentarla di 0,1 punti percentuali o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 750, che l'aliquota di base per i fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'articolo 9, comma 3-bis, del Decreto Legge n. 557 del 1993, è pari allo 0,1 per cento e i comuni possono solo ridurla fino all'azzeramento;
- al comma 751, che a decorrere dal 1° gennaio 2022, i fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, finché permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati, sono esenti dall'IMU;
- al comma 752, che l'aliquota di base per i terreni agricoli è pari allo 0,76 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento;
- al comma 753, che per gli immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento, di cui la quota pari allo 0,76 per cento è riservata allo Stato, e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino allo 0,76 per cento;
- al comma 754, che per gli immobili diversi dall'abitazione principale e diversi da quelli di cui ai commi da 750 a 753, l'aliquota di base è pari allo 0,86 per cento e i comuni, con deliberazione del consiglio comunale, possono aumentarla sino all'1,06 per cento o diminuirla fino all'azzeramento.

Visto:

- il comma 767 della Legge n. 160/2019 il quale prevede che tutte le delibere regolamentari e tariffarie relative alle entrate tributarie dei comuni sono inviate al Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze, per la pubblicazione nell'apposita sezione del portale del federalismo fiscale, e che le stesse acquistano efficacia dalla data della pubblicazione effettuata ai sensi del comma 15, a condizione che detta pubblicazione avvenga entro il 28 ottobre dell'anno a cui la delibera o il regolamento si riferisce
- il comma 756 della Legge n. 160/2019 che prevede a decorrere dall'anno 2021 la possibilità per il Comune di diversificare le aliquote esclusivamente con riferimento alle fattispecie individuate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;
- il comma 757 della Legge n. 160/2019 che prevede che la delibera di approvazione delle aliquote deve essere redatta accedendo all'applicazione disponibile nel Portale del federalismo fiscale che consente, previa selezione delle fattispecie di interesse del Comune tra quelle individuate con il decreto di cui al

comma 756, di elaborare il prospetto delle aliquote che forma parte integrante della delibera stessa e in assenza del quale la delibera è priva di efficacia;

- che l'obbligo di redigere la delibera di approvazione delle aliquote dell'Imu tramite l'elaborazione del prospetto, come stabilito dal decreto Milleproroghe (art. 6/ter Dl n. 132/2023 convertito in Legge 170/2023), decorre dal 2025 e che pertanto rimane in vigore la normativa di cui al comma 767;

Visto che per raggiungere l'equilibrio di bilancio e garantire l'erogazione dei propri servizi il Comune ha la necessità di reperire dalla nuova IMU un importo pari ad € 1.640.000,00, al netto della quota di alimentazione del FSC, pari per l'anno 2024 ad € 453.096,70;

Considerato che dalle stime operate dal Servizio Tributi sulle basi imponibili IMU il fabbisogno finanziario dell'Ente può essere soddisfatto con la conferma delle aliquote e detrazione in vigore nel 2023;

Preso atto che il comma 169 della Legge 27.12.2006, n. 296 prevede che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno”*;

Visto l'art. 52 del D.Lgs. 15.12.1997, n. 446;

Acquisiti i pareri, resi ai sensi dell'art. 49 del T.U. approvato con Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267, sulla proposta di deliberazione;

Con voti:

FAVOREVOLI 9 (Comunità Viva)

ASTENUTI 6 (Lega-Liga Veneta; Facciamo Ponte; Gruppo Misto)

espressi per alzata di mano, controllati dagli scrutatori e proclamati dal Presidente,

DELIBERA

1. Di stabilire che le premesse del presente provvedimento costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. Di dare atto che, sulla base delle vigenti norme, questo Ente intende confermare per l'anno 2024 le aliquote e le detrazioni dell'IMU in vigore nel 2023 e di seguito elencate:

N.	Categoria	Aliquota
1	Abitazione principale classificata nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7	6 per mille + detrazione € 200,00
2	Fabbricati rurali ad uso strumentale categoria D/10	1 per mille
3	Fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati	esenti
4	Fabbricati classificati nel gruppo catastale D, ad eccezione della categoria D/10	9 per mille
5	Fabbricati diversi da quelli di cui ai punti precedenti	9 per mille
6	Terreni agricoli	8 per mille
7	Aree fabbricabili	9 per mille
8	Immobili delle categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7 <u>concessa in affitto a canone agevolato</u> di cui art. 2, comma 3, Legge 431/98. In tali casi, copia del contratto dovrà essere trasmessa al Settore Tributi entro il termine perentorio del 31 dicembre di ciascun anno di inizio del contratto, pena la decadenza dal beneficio. Il comodatario deve	7 per mille (da ridursi al 75% ai sensi art.1, comma 53, Legge 208/15)

	essere ivi residente.	
9	immobili delle categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze, diversi dagli immobili di cui al punto 5, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, adibita ad abitazione e concessa in comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che le utilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che il comodante possieda in Italia, oltre all'immobile concesso in comodato, un altro immobile adibito a propria abitazione principale, per cui devono sussistere contemporaneamente residenza e dimora abituale. L'agevolazione decorre dalla data in cui ricorrono tutti i requisiti, ovvero della stipula e della residenza e dimora abituale del comodatario. Per ottenere il beneficio i possessori dovranno presentare, entro il termine perentorio del 31.12, pena la decadenza dal beneficio, copia del contratto di comodato registrato. Qualora venga meno il requisito, il possessore dovrà presentare entro il termine perentorio del 31/12 dell'anno di cessazione, apposita comunicazione scritta	7 per mille
10	Immobili abitativi delle categorie da A2 ad A7 e relative pertinenze, nella misura massima di un'unità pertinenziale per ciascuna categoria C/2-C/6-C/7, di proprietà degli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATER) e applicazione della detrazione per l'abitazione principale di cui al punto 4), agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (ora ATER) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'articolo 93 del Decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616	6 per mille

3. Di dare atto che oltre alle aliquote sopra riportate sono previste tutte le riduzioni ed esenzioni individuate dalla Legge 160/2019 e successive modificazioni ed integrazioni;
4. Di dare atto che, in sede di versamento, la prima rata da corrispondere è pari alla metà di quanto versato a titolo di IMU per l'anno 2023. Il versamento della rata a saldo dell'imposta dovuta per l'intero anno è eseguito, a conguaglio, sulla base delle aliquote approvate con la presente delibera e risultanti dal prospetto delle aliquote di cui al comma 757 pubblicato ai sensi del comma 767 nel sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze, alla data del 28 ottobre di ciascun anno;
5. Di dare atto che la presente deliberazione sarà efficace a seguito dell'avvenuta pubblicazione sul sito internet del Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze e che ai fini della pubblicazione il Comune è tenuto a inserirla entro il termine perentorio del 14 ottobre di ciascun anno, nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale e che in caso di mancata pubblicazione entro il 28 ottobre, si applicano le aliquote e i regolamenti vigenti nell'anno precedente;
6. Di dare atto che il competente Capo Settore provvederà all'esecuzione ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 107 del D.Lgs. 267/2000.

Successivamente, su conforme proposta del Sindaco,

IL CONSIGLIO COMUNALE

Ritenuta l'urgenza di cui all'art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000;

Con voti:

FAVOREVOLI 9 (Comunità Viva)

ASTENUTI 6 (Lega-Liga Veneta; Facciamo Ponte; Gruppo Misto)

espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile il presente atto.

* * *